



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

UFFICIO TRIBUTI



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2025

Scadenza versamento a saldo (16/12/2025)

AVVISO

Il **16 dicembre 2025** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2025. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2025 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune¹, con congruaggio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado	9‰
Aree fabbricabili	7,6‰
Immobili cat. D 1 e D7	11,4‰
Altri fabbricati	9‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	azzerata

SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune I565:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- Pago PA

Codici Tributo

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune tel. 079/589208 ovvero consultare il sito www.comune.sedini.ss.it in cui è presente una sezione per il calcolo on line dell'IMU e la stampa del mod. F24.

Si informa che con delibera di G.C. n. 79 del 29/11/2024 sono stati aggiornati i valori delle AREE EDIFICABILI da utilizzare obbligatoriamente come base di calcolo dell'imposta IMU.

Il Funzionario Responsabile IMU

F.to Dott.ssa Deborah Nativi

Sedini, 02/12/2025

¹ Si veda il prospetto, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30/12/2024, dal quale risultano le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2025.

N.B. Si evidenzia, richiamandosi il Decreto MEF 7 luglio 2023, da un lato che l'art. 3, comma 1, dispone che "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...", e dall'altro che il successivo comma 5 prevede che "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...".